



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N . 475

DEL 13/07/2020

Il Direttore Generale dell'IRCCS Istituto Oncologico Veneto, Dott.Giorgio Roberti, nominato con D.P.G.R.V. n. 123 del 08 ottobre 2018, coadiuvato dai Direttori Amministrativo, Sanitario e, per le materie di competenza, dal Direttore Scientifico, ha adottato in data odierna la presente deliberazione.

OGGETTO: approvazione e sottoscrizione della convenzione quadro tra l'Istituto Oncologico Veneto - I.R.C.C.S e l'Università Cattolica del Sacro Cuore per l'attività di tirocinio formativo degli studenti universitari.

NOTE TRASPARENZA: con il presente provvedimento s'intende approvare e sottoscrivere la convenzione quadro tra l'Istituto Oncologico Veneto - I.R.C.C.S e l'Università Cattolica del Sacro Cuore per l'attività di tirocinio formativo degli studenti universitari.

Per l'acquisizione del parere espresso, come indicato nel preambolo della presente deliberazione.

Il Direttore Scientifico
F.to Prof. Giuseppe Opocher

Il Direttore Amministrativo
F.to dott. Francesco Favretti

Il Direttore Sanitario
F.to dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina

Letta approvata e sottoscritta
Il Direttore Generale
F.to Dott. Giorgio Roberti

Trasmessa per competenza a:

Direttore Generale	direttore@iov.veneto.it
Direttore Amministrativo	direzione.amministrativa@iov.veneto.it
Direttore Sanitario	segreteria.dirsan@iov.veneto.it
Direttore Scientifico	direzionescientifica@iov.veneto.it
SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche	affari.generali@iov.veneto.it
Bilancio	ufficio.bilancio@iov.veneto.it
Collegio Sindacale	collegio.sindacale@iov.veneto.it
NRC	nrc@iov.veneto.it
SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche	affari.generali@iov.veneto.it

Il Direttore della **U.O.C. Affari Generali** riferisce:

Premesso che:

- ✓ l'art. 1 dell'allegato A alla D.G.R.V. n. 1816 del 07/11/2017 definisce il tirocinio come “misura formativa di politica attiva del lavoro che prevede lo svolgimento di un’esperienza in ambiente lavorativo che non costituisce rapporto di lavoro, finalizzata a conoscere ed a sperimentare in modo concreto la realtà lavorativa attraverso una formazione professionale e un affiancamento direttamente sul luogo di lavoro, al fine di favorire l’inserimento lavorativo e l’occupabilità del soggetto”;
- ✓ l'art.11 dell'allegato A alla D.G.R.V. n. 1816 del 07/11/2017 stabilisce che il tirocinio è regolato da apposita convenzione, che può riguardare più tirocini, tra il soggetto promotore e il legale rappresentante del soggetto ospitante;
- ✓ le Università, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24.06.1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento presso datori di lavoro pubblici e privati per lo svolgimento delle attività didattiche integrative di quelle universitarie, mediante la stipula di apposite convenzioni finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale (art. 27 D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382);
- ✓ l'Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S., in qualità di soggetto ospitante, ha facoltà di ammettere presso le proprie strutture i tirocinanti che ne facciano richiesta, su proposta degli stessi o del relativo soggetto promotore, in un numero massimo di volta in volta concordato con le strutture di destinazione degli studenti e comunque nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti interni dello IOV;

Vista la richiesta dell’Università Cattolica del Sacro Cuore con cui, con nota prot. n. 10166 del 10.06.2020, è stata richiesta la disponibilità alla stipulazione di una convenzione per attivare tirocini curricolari, con scopo puramente formativo, che mirano a coniugare le conoscenze teoriche, acquisite nell’ambito dei corsi di studio organizzati dall’Università Cattolica del Sacro Cuore, con l’esperienza professionale e pratica dei propri studenti, presso le Strutture dello I.O.V. – I.R.C.C.S.;

Considerato che le attività sopra esposte sono compatibili con le attività e le finalità dell'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S., il quale è disponibile ad accogliere presso le proprie strutture studenti per attività di tirocinio di formazione ed orientamento, al fine di essere coinvolto nella didattica e mantenere proficui rapporti di scambio e collaborazione con le diverse Università;

Tenuto conto, inoltre, che l'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S., ospiterà i tirocinanti nei limiti delle proprie possibilità ed acquisite le disponibilità dei Direttori delle unità operative interessate;

Precisato che nella convenzione non risultano oneri economici a carico dell'Istituto ed è esplicitato l'impegno dell'Ateneo circa la copertura assicurativa per gli infortuni presso I.N.A.I.L oltre che per la responsabilità civile verso terzi presso compagnie assicurative operanti nel settore;

Tutto ciò premesso si propone di:

- ✓ approvare e sottoscrivere la convenzione di durata di 12 mesi;
- ✓ di stabilire che l'accordo avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione dello stesso;
- ✓ di precisare che le attività di tirocinio e formazione e tutti gli aspetti che ne conseguono saranno dettagliati nel testo dell'accordo allegato al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'attestazione del Direttore della U.O.C. Affari Generali dell'avvenuta regolare istruttoria del provvedimento, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e nazionale;

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo, del Direttore Scientifico per quanto di loro rispettiva competenza;

VISTO il Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo n. 288/2003;

VISTE le Leggi Regionali n. 55 e n. 56 del 14 settembre 1994 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale del Veneto n. 26 del 22 dicembre 2005;

VISTA la D.G.R.V. n. 1816 del 07.11.2017 e relativo allegato A;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Veneto n. 123 del 08/10/2018;

DELIBERA

per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto che qui si intendono integralmente riportate,

1. di approvare e sottoscrivere la convenzione con l'Università Cattolica del Sacro Cuore, per attività di tirocinio e formazione degli studenti presso le Strutture dell'Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S., con le modalità indicate nella convenzione che, allegata al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che:
 - ✓ i tirocinanti/studenti iscritti ai corsi di studio promossi dall'Università Cattolica del Sacro Cuore, durante l'esecuzione del tirocinio, sono coperti a carico dell'Università in merito all'assicurazione I.N.A.I.L e presso compagnie assicurative operanti nel settore;
 - ✓ la convenzione avrà durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile nei termini previsti dalla convenzione stessa, a decorrere dalla data di sottoscrizione;
 - ✓ la stipula di tale convenzione non comporta oneri a carico dell'Istituto Oncologico Veneto - I.R.C.C.S..
3. di incaricare la U.O.C. Affari Generali e il Servizio Prevenzione e Protezione affinché diano seguito agli adempimenti conseguenti il presente provvedimento;
4. di pubblicare il presente provvedimento nell'albo on-line presente nel sito istituzionale di questa amministrazione e di provvedere agli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

Il Direttore Generale
F.to – Dott. Giorgio Roberti -

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo di questo Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. per 15 giorni consecutivi dal _____

Il Direttore
SC Affari Generali e Sperimentazioni
Cliniche

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

Il Direttore
SC Affari Generali e Sperimentazioni
Cliniche

Copia per uso amministrativo conforme all'originale, composta di n° _____ fogli.
Padova, li

Il Direttore
SC Affari Generali e Sperimentazioni
Cliniche



CONVENZIONE QUADRO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI TIROCINIO TRA L'ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO E L'UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE

TRA

l'Università Cattolica del Sacro Cuore, codice fiscale n. 02133120150 con sede legale in Milano, L.go Gemelli 1, d'ora in poi denominata Università Cattolica, rappresentata da Lorenzo Maria Cecchi, Direttore della sede di Roma, nato a San Severino Marche (MC), il 15/11/1969, domiciliato per la carica in L.go Francesco Vito, 1 Roma

E

l'Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S , Codice Fiscale/Partita IVA n. 04074560287 con sede legale a Padova in via Gattamelata n.64 rappresentata dal Direttore Generale Dott. Giorgio Roberti, nato ad Oderzo (TV) il 01/09/1956.

PREMESSO

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti individuati dall'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 e successive modifiche, possono promuovere tirocini in enti e imprese a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Ai sensi dell'art.18 della legge 24/6/1997 n.196 e successive modifiche, l'Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S dà la propria disponibilità ad accogliere presso le sue strutture e sedi operative, su proposta dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, i soggetti, in possesso dei requisiti previsti, in tirocinio per il perseguimento degli obiettivi formativi indicati nei Progetti formativi individuali, in un numero massimo concordato di volta in volta con le strutture di destinazione degli studenti.

ARTICOLO 2

1. Il tirocinio non costituisce ad alcun titolo rapporto di lavoro e tantomeno vincola l'Istituto alla futura costituzione di rapporti di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività è seguita e verificata da un tutor designato dall'Università Cattolica e da un tutor aziendale, indicato dall'Istituto il quale è responsabile dell'attuazione del Progetto formativo individuale. Il tutor universitario svolge funzioni di coordinamento didattico e organizzativo, mantenendo e garantendo rapporti costanti tra soggetto promotore, ospitante e tirocinante, assicurando il monitoraggio del Progetto formativo individuale.
3. Per ciascun tirocinante inserito presso l'Istituto in base alla presente Convenzione viene predisposto un Progetto formativo individuale contenente:
 - * il nominativo del tirocinante;
 - * i nominativi del tutor universitario e del tutor aziendale;
 - * obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
 - * le strutture aziendali (sedi operative, stabilimenti, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - * gli estremi identificativi delle assicurazioni I.N.A.I.L. e per la responsabilità civile (vedi Art.4).

ARTICOLO 3

Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante è tenuto a:

- * svolgere le attività previste dal Progetto formativo e di orientamento;



- * rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro oltre che le norme previste dal codice di comportamento dell'Istituto reperibile sul sito istituzionale dello stesso;
- * mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

ARTICOLO 4

1. L'Università Cattolica assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile verso terzi presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'Istituto si impegna a segnalare l'evento all'Università Cattolica nel più breve tempo possibile, affinché possa provvedere ai necessari adempimenti entro i tempi previsti dalla normativa vigente.
2. Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa ed in particolare: a) il soggetto ospitante è responsabile della formazione sulla sicurezza in base all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 86/CSR del 25.05.2017; b) gli obblighi di cui agli art. 36 "Informazione ai lavoratori" e 41 "Sorveglianza sanitaria" del D. Lgs 81/08, nonché la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI) laddove previsti, sono a carico dell'Istituto Oncologico Veneto.
3. L'invio delle comunicazioni obbligatorie - per i soli tirocini extracurricolari, laddove previsto - è assolto dal soggetto ospitante direttamente o tramite altri soggetti da lui delegati.

ARTICOLO 5

La presente Convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione, ha la durata di 12 mesi ed è eventualmente rinnovabile per altri 12 mesi previo invio di comunicazione di volontà di rinnovo a mezzo PEC all'indirizzo dell'Istituto Oncologico veneto almeno 45 giorni prima della scadenza.

La Convenzione si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe.

ARTICOLO 6

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

ARTICOLO 7

Il soggetto promotore e il soggetto ospitante in qualità di Titolari autonomi del trattamento, si impegnano, ciascuno con riguardo ai dati di propria competenza, a trattare i dati personali di cui vengano in possesso in esecuzione della presente Convenzione, in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 e dal D.Lgs n. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs n. 101/2018.

Gli studenti tirocinanti potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento dell'attività formativa e dovranno osservare diligentemente le istruzioni loro impartite dal soggetto ospitante astenendosi, in ogni caso, dalla divulgazione di qualsiasi informazione di cui vengano a conoscenza durante lo svolgimento del tirocinio e/o in ragione dello stesso.

I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, fatto comunque salvo il rispetto dei termini previsti dalle norme.

FIRMA DIGITALE DEL RETTORE DELL'UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE

FIRMA DIGITALE DEL DIRETTORE GENERALE DELL'ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO I.R.C.C.S.